



**CITTA'
di
SALVE**

PROVINCIA DI LECCE

**DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 11 del 22/03/2023

**OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2023:
MODIFICHE/INTEGRAZIONI**

In ottemperanza all'art. 49, del
D.Leg.vo N° 267 del 18/08/2000, si
esprimono i seguenti pareri:

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità
Tecnica Esprime Parere:
Favorevole

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE
(Dott.ssa Cinzia CICERELLO)

**IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO INTERESSATO**

Per quanto concerne la Regolarità
Contabile Esprime Parere:
Favorevole

Il Responsabile del Settore
Finanziario
(Dott.ssa Cinzia CICERELLO)

L'anno 2023 il giorno 22 del mese di marzo alle ore 17:00 nella sala delle adunanze consiliari nella sede comunale, a seguito di regolare invito diramato ai Sigg. Consiglieri nelle forme di Legge, si è riunito il Consiglio Comunale in Sessione Ordinaria. Alla seduta di oggi, risultano all'appello nominale:

- 1 VILLANOVA Francesco**
- 2 LECCI Giovanni**
- 3 DE GIORGI Francesco**
- 4 PEPE Matteo**
- 5 CAVALLO Antonio**
- 6 PIZZOLANTE Patrizia**
- 7 SIMONE Silvana**
- 8 PASSASEO Nicola**
- 9 DE BLASI Walter**
- 10 DE LECCE Nicola**
- 11 VILLANOVA Luigi**
- 12 PASSASEO Vincenzo**
- 13 CONTE Simona**

Presente	Assente
Si	
Si	
Si	
	Si
Si	
Si	
Si	
Si	
Si	
	Si
	Si
Si	

Partecipa il IL VICE SEGRETARIO COMUNALE Dott. Massimiliano Ivagnes.
Presiede l'adunanza Walter DE BLASI nella qualità di Il Presidente del Consiglio che, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

Il Presidente introduce l'argomento posto all'ordine del giorno e cede la parola al Sindaco che relaziona in merito all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 e quelle con esse compatibili;

VISTE:

- la Legge n. 208/2015, (Legge di Stabilità per l'anno 2016);
- la Legge 11 dicembre 2016, n. 232, (Legge di Bilancio 2017);
- la Legge 27 dicembre 2017, n. 205, (Legge di Bilancio 2018);
- la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019);
- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020);
- la Legge 30 dicembre 2020 n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
- la Legge 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge di Bilancio 2022);
- la Legge 29 dicembre 2022 n.197 (Legge di Bilancio 2023)

VERIFICATO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha articolato la nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

RILEVATO che la richiamata Legge n. 147/2019, per la parte sopravvissuta, disciplina la TARI ai commi da 641 a 668, nonché con riferimento alla parte sanzionatoria;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che vengono comunque escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie

a locali tassabili, quando le stesse non sono operative, nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile purché non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO pertanto che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATO che, in caso di pluralità di possessori o di detentori, questi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

ATTESO che la norma richiamata regola specifiche fattispecie quali:

- per le detenzioni temporanee di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune, mentre e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, l'obbligo resta in capo a questi ultimi;

VERIFICATO che fino alla completa attuazione delle procedure relative all'interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle entrate, dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari ai fini dell'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, la superficie assoggettabile al tributo "*è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati*";

CONSIDERATO che per l'applicazione della TARI vengono comunque assunte le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

CONSIDERATO, altresì, che per l'attività di accertamento, può essere considerata come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- art. 183, c. 1 à nuova definizione di rifiuti urbani,
- art. 183, c. 4 à definizione di rifiuti speciali,
- art. 184 c. 3 à classificazione dei rifiuti speciali,

- art. 198, c. 2-bis à abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,
- art. 238, c. 10 à corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

ATTESO che, in ragione delle predette modifiche, non sono più presenti rifiuti speciali assimilati agli urbani e, pertanto, le utenze non domestiche che producono rifiuti speciali che vengono avviati al recupero possono beneficiare dell'abbattimento della quota variabile TARI, se dimostrano di aver avviato al recupero i rifiuti medesimi, mediante apposita documentazione;

PRESO altresì atto che resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto da quello che deve essere coperto con il tributo;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, *“deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario *“chi inquina paga”*, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, *“Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”*;
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa *“è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza”*;

- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;

PRESO ATTO che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI, nonché è stata stabilita una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VISTO:

- La Delibera 31 ottobre 2019 444/2019/R/rif “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati”.
- La deliberazione di ARERA 3 agosto 2021 363/2021 “ Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022 /2025 e specialmente il suo allegato MTR-2”.
- La determinazione ARERA 4 novembre 2021 n. 2/DRif/2021 “ Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relative trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 362/2021 (MTR2) per il secondo periodo regolatori 2022 /2025“.
- La deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15 “Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani “.
- La Determinazione n. 628 del 28/12/2022 dell’Agenzia territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti (AGER Puglia) con la quale è stata approvata la Carta di Qualità del Servizio del Comune di Salve.
- la L.R. 20 agosto 2012, n. 24 “Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali”, così come modificata dalla L.R. 4 agosto 2016, n. 20 “Disposizioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti. Modifiche alla legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell’organizzazione e nel governo dei servizi pubblici locali)”, che ha stabilito che per l’esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, previste dal d.lgs. 152/2006 e già esercitate dalle Autorità d’ambito territoriali ottimali quali forme di cooperazione degli enti locali, è istituita quale organo unico di governo una agenzia denominata “Agenzia territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti”;

VERIFICATO che le tariffe del nostro Comune sono conformi al criterio sopra enunciato;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, che dispone che il termine «*per approvare i*

regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario “chi inquina paga”, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell’art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell’articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall’articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante “*disposizioni in materia di federalismo fiscale*”, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: “*Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*”;

VERIFICATO che il comma 659, della Legge n. 147/2013 elenca le seguenti fattispecie a cui applicare agevolazioni:

1. *“abitazioni con unico occupante,*
2. *abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
3. *locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
4. *abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno, all’estero;*
5. *fabbricati rurali ad uso abitativo”;*

ATTESO che il Comune, in ragione della potestà regolamentare del predetto articolo 52 del D.Lgs. n.446/1997 sopra citato, può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) ad e) del comma 659 della Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che il successivo comma 682 indica ulteriori elementi da indicare, al fine di introdurre specifiche agevolazioni, quali:

1. *i criteri di determinazione delle tariffe;*
2. *la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
3. *la disciplina delle riduzioni tariffarie;*

4. *la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;*
5. *l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta”;*

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., a decorre dall'anno d'imposta 2020, “... *I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall' IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente*”;

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo 1, commi da 161 a 170 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RICHIAMATI :

- il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (20G00135), entrato in vigore il 26/09/2020;
- la Legge n. 118/2022 – Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 - recante disposizioni anche in materia ambientale, tra cui su rifiuti urbani da utenze non domestiche conferiti al di fuori del servizio pubblico.
- Il “Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti” approvato con Deliberazione del C.C. n. 20 del 30.05.2022;

CONSIDERATO necessario apportare al suddetto Regolamento le seguenti modifiche:

- ✓ All'art. 2 “ Oggetto e campo di applicazione del regolamento” comma 2 :
 - Cancellare “.. MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e s.m.i.”.. e inserire: “MTR di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, nonché le disposizioni di cui alle delibere ARERA 444/2019 (TITR), 15/2022 e s.m.i. e le disposizioni di cui al Dlgs 116/2020 e 118/2020.”
- ✓ All'art. 20 “ Piano Finanziario” comma 1 :
 - Cancellare “.. 443/2019”.. e inserire: “363/2021.”
- ✓ Inserire il seguente art:

“Art. 26 bis

Riduzione per la raccolta differenziata compostaggio

...OMISSIS...

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30 per cento della quota variabile del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.”

...OMISSIS...

✓ All'art 31 “Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione”

- Il comma 1 viene sostituito dal seguente comma:

1. La dichiarazione del tributo TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla Del. ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata all'Ufficio del Comune competente della gestione della TARI mediante uno dei punti di contatto messi a disposizione ovvero tramite posta, via e-mail, posta elettronica certificata (pec) o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla Home Page del Portale Istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <https://comune.salve.le.it/ambiente/portale-trasparenza-rifiuti-arera/> e disponibile presso gli sportelli fisici;

...OMISSIS...

- Il comma 2 viene sostituito dal seguente comma:

2. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all'ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 30 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti;

- Il comma 3 diventa comma 8;

- Vengono inseriti i seguenti commi

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

...OMISSIS...

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici

possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione non avendo effetti retroattivi, e comunque in data antecedente a quella di approvazione delle tariffe TARI per l'anno in corso.

5. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
6. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
 - a. Utenze domestiche
 - b. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
 - c. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
 - d. Dati identificativi dell'utenza: codice utenza, dati catastali dell'unità immobiliare soggetta a tributo e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita ed occupata, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
 - e. Numero degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
 - f. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
 - g. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
 - h. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali dell'unità immobiliare soggetta a tributo e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita ed occupata, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

...OMISSIS...

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente il codice fiscale, la residenza, o, nel caso di utenza non domestica, denominazione societaria, partita IVA e sede legale;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica
 - c. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza;
 - d. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - e. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

✓ All'art. 32 "AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI"

- Il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:

3. Le utenze non domestiche che avvieranno autonomamente a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani a decorrere dall'anno successivo all'anno in corso, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno dell'anno in corso, dovranno garantire l'intera gestione di almeno una frazione merceologica per il periodo non inferiore a due anni.

- Inserire il seguente comma:

3 bis Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che si siano avvalse di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall'anno 2022 e 2023, la scelta rimane vincolante per cinque anni con facoltà, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato prima del termine fissato.

- Inserire il seguente comma:

6 bis La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata, in base alla tipologia di utenza, in relazione all'incidenza della frazione merceologica del rifiuto avviato a recupero nel complesso della composizione merceologica media di rifiuti attribuito alla stessa utenza secondo la Tabella di seguito riportata unitamente alla relativa associazione tra le categorie tariffarie e le macrocategorie vevoli per il Comune di Salve (Fonte: ISPRA). La composizione merceologica è da considerare applicabile al 70% dei rifiuti prodotti, la restante quota del 30% viene considerato come rifiuto secco residuo o indifferenziato:

...OMISSIS...

% COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA MEDIA PER TIPOLOGIA DI UTENZA				
MATERIALI	RISTORAZIONI	COMMERCIO ALIMENTARE	COMMERCIO NON ALIMENTARE	UFFICI SCUOLE
CARTA	5	7	22	29
CARTONE	4	8	28	22
ORGANICO	41	40	2	2
PLASTICA	3	6	13	13
VETRO	15	5	2	2
METALLI	1	2	1	1
ALTRO	1	3	1	1
TOTALE	70	70	70	70

Appartengono alla macrocategoria “ristorazione” le seguenti categorie:

- alberghi con ristorante
- ristoranti, trattorie
- bar, caffè, pasticcerie

Appartengono alla macrocategoria “commercio alimentare” le seguenti categorie:

- stabilimenti balneari
- case di cura e riposo
- supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- plurilicenze alimentari e/o miste
- ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- discoteche, night club

Appartengono alla macrocategoria “commercio non alimentare” le seguenti categorie:

- campeggi, distributori carburanti
- esposizioni, autosaloni
- alberghi senza ristorante
- negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
- attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere
- carrozzeria, autofficina, elettrauto
- attività artigianali di produzione beni specifici

Appartengono alla macrocategoria “uffici scuole” le seguenti categorie:

- musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- uffici, agenzie
- banche, istituti di credito, studi professionali

✓ Inserire il seguente art. 43 “Riscossione”:

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il Comune è tenuto ad inviare almeno una volta all’anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva

la possibilità per il Comune, in accordo con l'Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.

3. Il tributo TARI è riscosso da parte del Comune con scadenze e modalità fissate anno per anno dal Consiglio Comunale.
4. Il tributo per l'anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modalità di pagamento gratuita come da disposizioni ARERA, art. 24 della Del. 15/2022/R/rif).
5. Le scadenze delle singole rate sono fissate nella Delibera di approvazione delle tariffe.
6. Con riferimento al pagamento in un'unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata, il termine di scadenza per lo stesso è fissato nella Delibera di approvazione delle tariffe in venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, costituisce titolo idoneo al recupero coattivo dell'importo da riscuotere.

✓ Inserire i seguenti allegati al regolamento:

- 1A) MODULO DI DICHIARAZIONE UT. DOMESTICA TARI
- 1B) MODULO DICHIARAZIONE UT. NON DOMESTICA TARI
- 2) RICHIESTA RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI TARI
- 3) RICHIESTA RICEZIONE DOCUMENTO RISCOSSIONE IN FORMA ELETTRONICO
- 4) ISTANZA RECLAMO TARI
- 5) ISTANZA RATEIZZAZIONE TARI

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, tenendo conto dei differimenti intervenuti per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTA l'allegata bozza che propone le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D. Lgs. 18 luglio 2000, n. 267 (allegati all'originale del presente atto):

1. Responsabile servizio interessato;
2. Responsabile del servizio finanziario;

Visto il parere favorevole del Revisore dei Conti, acquisito al prot.n.3339 del 10/03/2023;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipistico;

Con voti favorevoli ed unanimi resi nelle forme di legge dai n. 10 consiglieri presenti e votanti

D E L I B E R A

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della TARI, così come emendato e nello specifico:

...OMISSIS...

- ✓ All'art. 2 " Oggetto e campo di applicazione del regolamento" comma 2 :
 - Cancellare ".. MTR di cui alla delibera n. 443/2019 e s.m.i.." e inserire: "MTR di cui alla delibera ARERA n. 363/2021, nonché le disposizioni di cui alle delibere ARERA 444/2019 (TITR), 15/2022 e s.m.i. e le disposizioni di cui al Dlgs 116/2020 e 118/2020."
- ✓ All'art. 20 " Piano Finanziario" comma 1 :
 - Cancellare ".. 443/2019".. e inserire: "363/2021."
- ✓ Inserire il seguente art:

"Art. 26 bis

Riduzione per la raccolta differenziata compostaggio

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 30 per cento della quota variabile del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico per l'anno successivo in modo continuativo. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune/soggetto gestore la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune/soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio."

- ✓ All'art 31 "Dichiarazione di detenzione o possesso, di variazione e di cessazione"
 - Il comma 1 viene sostituito dal seguente comma:
 1. La dichiarazione del tributo TARI, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio secondo quanto previsto dalla Del. ARERA n. 15/2022/R/rif, deve essere presentata all'Ufficio del Comune competente della gestione della TARI mediante uno dei punti di contatto messi a disposizione ovvero tramite posta, via e-mail, posta elettronica certificata (pec) o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla Home Page del Portale Istituzionale dell'Ente all'indirizzo: <https://comune.salve.le.it/ambiente/portale-trasparenza-rifiuti-arera/> e disponibile presso gli sportelli fisici;

...OMISSIS...

- Il comma 2 viene sostituito dal seguente comma:

2. La dichiarazione deve essere presentata dal soggetto passivo del tributo all'ufficio competente della gestione della TARI entro il termine di 30 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti;

- Il comma 3 diventa comma 8;
- Vengono inseriti i seguenti commi

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal Comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine di cui al secondo comma del presente articolo

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

...OMISSIS...

4. Le dichiarazioni o le comunicazioni con richieste di riduzioni del tributo o di esclusioni di superfici possono essere presentate in ogni tempo e producono effetti a decorrere dalla data di presentazione non avendo effetti retroattivi, e comunque in data antecedente a quella di approvazione delle tariffe TARI per l'anno in corso.

5. Restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

6. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:

- Utenze domestiche
- Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- Dati identificativi dell'utenza: codice utenza, dati catastali dell'unità immobiliare soggetta a tributo e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita ed occupata, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- Numero degli occupanti non appartenenti al nucleo familiare e/o non residenti;
- Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Dati catastali dell'unità immobiliare soggetta a tributo e gli identificativi di ogni singola unità catastalmente censita ed occupata, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e. Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f. Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
...OMISSIS...

La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente il codice fiscale, la residenza, o, nel caso di utenza non domestica, denominazione societaria, partita IVA e sede legale;
 - b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica
 - c. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza;
 - d. l'oggetto della variazione (riguardante, ad esempio, la superficie dell'immobile o il numero degli occupanti residenti e/o domiciliati);
 - e. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00;
 - f. la sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

✓ All'art. 32 "AGEVOLAZIONI PER AVVIO AL RECUPERO DEI RIFIUTI URBANI"

- Il comma 3 viene sostituito dal seguente comma:

3. Le utenze non domestiche che avvieranno autonomamente a recupero solo una parte dei propri rifiuti urbani a decorrere dall'anno successivo all'anno in corso, con obbligo di comunicazione entro il 30 giugno dell'anno in corso, dovranno garantire l'intera gestione di almeno una frazione merceologica per il periodo non inferiore a due anni.

- Inserire il seguente comma:

3 bis Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 che si siano avvalse di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico a decorrere dall'anno 2022 e 2023, la scelta rimane vincolante per cinque anni con facoltà, a discrezione del gestore pubblico, di rientro anticipato prima del termine fissato.

- Inserire il seguente comma:

6 bis La percentuale di riduzione applicata alla quota variabile sarà calcolata, in base alla tipologia di utenza, in relazione all'incidenza della frazione merceologica del rifiuto avviato a recupero nel complesso della composizione merceologica media di rifiuti attribuito alla stessa utenza secondo la Tabella di seguito riportata unitamente alla relativa associazione tra le categorie tariffarie e le macrocategorie valevoli per il Comune di Salve (Fonte: ISPRA). La composizione merceologica è da considerare applicabile al 70% dei rifiuti prodotti, la restante quota del 30% viene considerato come rifiuto secco residuo o indifferenziato:

...OMISSIS...

% COMPOSIZIONE MERCEOLOGICA MEDIA PER TIPOLOGIA DI UTENZA				
MATERIALI	RISTORAZIONI	COMMERCIO ALIMENTARE	COMMERCIO NON ALIMENTARE	UFFICI SCUOLE
CARTA	5	7	22	29
CARTONE	4	8	28	22
ORGANICO	41	40	2	2
PLASTICA	3	6	13	13
VETRO	15	5	2	2
METALLI	1	2	1	1
ALTRO	1	3	1	1
TOTALE	70	70	70	70

Appartengono alla macrocategoria “ristorazione” le seguenti categorie:

- alberghi con ristorante
- ristoranti, trattorie
- bar, caffè, pasticcerie

Appartengono alla macrocategoria “commercio alimentare” le seguenti categorie:

- stabilimenti balneari
- case di cura e riposo
- supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
- plurilicenze alimentari e/o miste
- ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
- discoteche, night club

Appartengono alla macrocategoria “commercio non alimentare” le seguenti categorie:

- campeggi, distributori carburanti
- esposizioni, autosaloni
- alberghi senza ristorante
- negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze

- attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, parrucchiere
- carrozzeria, autofficina, elettrauto
- attività artigianali di produzione beni specifici

Appartengono alla macrocategoria “uffici scuole” le seguenti categorie:

- musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
- uffici, agenzie
- banche, istituti di credito, studi professionali

✓ Inserire il seguente art. 43 “Riscossione”:

1. Il Comune riscuote il tributo TARI dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento per ogni specifica utenza.
2. Il Comune è tenuto ad inviare almeno una volta all’anno il documento di riscossione secondo le modalità e con i contenuti prescritti agli Articoli 4, 5, 6, 7 e 8 del TITR, fatta salva la possibilità per il Comune, in accordo con l’Ente territorialmente competente, di prevedere una maggiore frequenza di invio del documento di riscossione, comunque non superiore al bimestre.
3. Il tributo TARI è riscosso da parte del Comune con scadenze e modalità fissate anno per anno dal Consiglio Comunale.
4. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune tramite modello di pagamento unificato (modello F24) di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (modalità di pagamento gratuita come da disposizioni ARERA, art. 24 della Del. 15/2022/R/rif).
5. Le scadenze delle singole rate sono fissate nella Delibera di approvazione delle tariffe.
6. Con riferimento al pagamento in un’unica soluzione ovvero al pagamento della prima rata, il termine di scadenza per lo stesso è fissato nella Delibera di approvazione delle tariffe in venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione del documento di riscossione, come da indicazioni riportate nel documento di riscossione.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento esecutivo per omesso o insufficiente pagamento. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l’avvertenza che, in caso di inadempimento, costituisce titolo idoneo al recupero coattivo dell’importo da riscuotere.

✓ Inserire i seguenti allegati al regolamento:

- 1A) MODULO DI DICHIARAZIONE UT. DOMESTICA TARI
- 1B) MODULO DICHIARAZIONE UT. NON DOMESTICA TARI
- 2) RICHIESTA RETTIFICA IMPORTI ADDEBITATI TARI

- 3) RICHIESTA RICEZIONE DOCUMENTO RISCOSSIONE IN FORMA ELETTRONICO
- 4) ISTANZA RECLAMO TARI
- 5) ISTANZA RATEIZZAZIONE TARI

- **di prendere atto che** il predetto regolamento TARI avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;
- **di dare atto che** la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa;
- **di dichiarare**, con separata votazione favorevole resa dai n. 10 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale, fatto e sottoscritto come per legge.

Il Il Presidente del Consiglio
Walter DE BLASI

IL VICE SEGRETARIO
COMUNALE
Dott. Massimiliano Ivagnes

Per copia conforme all'originale.

Salve, li _____

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Ivagnes

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. N. 480

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per la prescritta pubblicazione il 27/03/2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi, ai sensi e per gli effetti dell'Art. 124 del T.U. Delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali n. 267 del 18/08/2000

Salve, li 27/03/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Ivagnes

Il sottoscritto IL VICE SEGRETARIO COMUNALE visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.LGS. 267/2000);

E' stata compiuta pubblicazione (art. 134, comma 3, D.LGS. 267/2000)

Salve, li 27/03/2023

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimiliano Ivagnes

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e

s.m.i. (CAD), che è conservato in originale negli archivi informatici del Comune, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005.